

**Studio Legale**  
**AVV. FILIPPO BRIANNI**  
**Cassazionista**

98028 S. Teresa di Riva (ME) - Via F. Crispi 74 – Tel 0942756027 Fax 0942 750702  
23807 Merate (LC) – Via D. Frisia, 10 – Tel/Fax (039) 9285057

Web site: [www.pololegale.com](http://www.pololegale.com) – [brianni@tiscali.it](mailto:brianni@tiscali.it) – [brianniavv@pec.pololegale.com](mailto:brianniavv@pec.pololegale.com)

**Avv. S. Massimo Brigandi**

**Avv. Filippo Brianni**

**Avv. Renzo Briguglio**

**Avv. Giuseppe Melita**

**Avv. Valentina Alongi**

**Avv. Michele Cardo**

SPETT.LE  
ASSESSORATO AUTONOMIE LOCALE  
E DELLE FUNZIONA PUBBLICA  
[Assessorato.autonomie.locali.fp@certmail.regione.sicilia.it](mailto:Assessorato.autonomie.locali.fp@certmail.regione.sicilia.it)  
Dott. Enzo Abbinanti  
[Enzo.abbinanti@regionale.sicilia.it](mailto:Enzo.abbinanti@regionale.sicilia.it)

E p.c.  
COMUNE DI MESSINA  
Alla C.A. Sig. Sindaco e Segretario generale  
[protocollo@pec.comune.messina.it](mailto:protocollo@pec.comune.messina.it)

PROCURA DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE DI MESSINA  
[ricezioneatti.procura.messina@giustiziacert.it](mailto:ricezioneatti.procura.messina@giustiziacert.it)

PROCURA DELLA CORTE DEI CONTI  
PALERMO  
[sicilia.procura@corteconticert.it](mailto:sicilia.procura@corteconticert.it)

Messina, 12.10.2021

*Oggetto: Referendum “Montemare” Comune – Reiterazione richiesta intervento sostitutivo a seguito di nota del Servizio di Gabinetto del Sindaco del Comune di Messina ricevuta il 6.10.2021.*

*Nell'interesse di **Comitato “Montemare Comune”**, rappresentato e difeso dall'**Avv. Filippo Brianni**, come da nomina in atti, si rappresenta e chiede quanto segue:*

- Premessa la nota dello scrivente Comitato datata 2.09.2021, il cui contenuto è qui da intendersi integralmente riportato e trascritto;
- Premesso che con prot. 12590 del 10.9.2021 l'Assessorato Regionale alle Autonomie locali **ha diffidato il Comune di Messina, a procedere all'indizione della consultazione referendaria disposta dal D.A. 219/18 nel termine di giorni 30 “trascorsi i quali verrà attivata la procedura sostitutiva prevista dal medesimo art. 24 L.r. 44/1991”**;
- Considerato che **i termini di cui sopra sono spirati** in data 10.10.2021;
- Considerato altresì che il Comune, non solo non si è attivato nel senso imposto dall'Assessorato regionale, ma con nota priva di data, inviata soltanto in data 6.10.2021 dalla direzione generale del

- servizio di gabinetto del sindaco, **ha comunicato in modo di esplicito di non ottemperare al D.A. 219/18** nei termini ivi imposti, oltre a non aver dato giustificazione alcuna rispetto al mancato riscontro alle varie note di sollecito inviate dal Comitato e dall'Assessorato;
- Che nella citata nota inviata il 6.10.2021 il Comune afferma di non ottemperare alla diffida assessoriale adducendo motivazioni del tutto pretestuose e strumentali;
- In particolare, si fa riferimento al Decreto Sindacale n. 40, rispetto al quale si osserva che:
    - un mero decreto sindacale non poteva e non può (subdolamente) sospendere un decreto assessoriale (che la Regione non ha ritenuto dover sospendere in autotutela ed anzi ne reclama esplicitamente l'attuazione) e peraltro le richieste di sospensione, avanzate dal Comune con ricorso alla Presidenza della Regione sono state rigettate, perché infondate, così come è stato rigettato il ricorso per l'annullamento di detto decreto n. 219, **che quindi è oggi operativo e vincolante e l'Ente comunale destinatario è obbligato a darne piena attuazione**;
    - Il decreto sindacale n. 40, trattandosi di provvedimento – per quanto abnorme - urgente e temporaneo, asseritamente giustificato da una necessità transitoria di carattere sanitario, limitava espressamente la propria efficacia **da ottobre 2020** “temporaneamente fino alla cessazione della emergenza epidemiologica da COVID-19 e **comunque fino al 31 gennaio 2021, salvo eventuali proroghe**”. Successivamente al 31 gennaio non è stato prorogato, come già peraltro correttamente evidenziato dalla nota prot.11931 dell'1.9.2021, con cui l'Assessorato chiedeva informazioni al Comune circa le misure fino ad allora adottate. Anche con riferimento a tale nota, il Comune ha omesso di dare riscontro. **Non essendo stato prorogato, il Decreto Sindacale 40 è “inesistente” dal 1.2.2021;**
    - Che pertanto il decreto sindacale n. 40 non è un atto che può spiegare efficacia sull'indizione del referendum, competendo (ex L.r. 30/2000) all'Assessorato e non al Comune le determinazioni in ordine all'istruttoria (di cui il referendum fa parte) e pertanto solo l'Assessorato cui è demandata l'istruttoria, e non anche il Comune, poteva e può disporre eventuali motivate sospensioni;
  - Che, quanto al contenuto della nota del 6.10.21, la stessa va sortire l'abnorme effetto pratico di disattendere la normativa nazionale e regionale **che ha disposto lo svolgimento** di consultazioni elettorali, tenutesi in Sicilia pochi giorni dopo la nota citata.
  - **Lo stato di emergenza non preclude di per sé lo svolgimento di consultazioni elettorali, se non previa valutazione di merito demandata alla competente Autorità**

**Statale e - per quanto riguarda la Regione Siciliana - regionale**, non certo al sindaco di Messina ed al direttore generale del suo gabinetto;

- Che, anzi, le consultazioni elettorali per il rinnovo dei consessi in scadenza si stanno svolgendo regolarmente sulla scorta della normativa citata nella precedente nota, che contrariamente a quanto dedotto dal Comune, si applica anche al referendum che ci occupa. Infatti dalla già citata relazione assessoriale prot. 11931/2021 emerge (pag. 2) che “*con nota assessoriale prot. 25512 del 11.3.2021, è stato comunicato a questo dipartimento che **I TERMINI DELLA CONSULTAZIONE ELETTORALE DI CUI AL D.A. 219 DOVRANNO ESSERE UNIFORMATI A QUELLI PREVISTI DAL D.L. 5 MARZO 2021 N. 25**”* che ha introdotto le “disposizioni urgenti per il differimento delle consultazioni elettorali per l’ano 2021”. Quindi, l’Assessorato regionale competente ha già chiarito **fin da marzo scorso** che le disposizioni di cui al D.L. 25/2021 vanno applicate anche alla consultazione referendaria in oggetto ed i termini imposti al Sindaco dal D.A. 219 sono stati ampliamenti scaduti nell’assoluta – e volontaria - inerzia del Comune, malgrado i reiterati solleciti.

- Che - con riferimento all’asserita mancata impugnazione del Decreto sindacale n. 40 - il Comitato, pur ritenendo il decreto affetto da insanabili criticità (come indicato nella nota del 24.5.2021, non contestata né riscontrata dal Comune), ritenne di non formulare ricorso per rispetto alla grave emergenza **in quel momento** in corso, considerato il carattere assolutamente temporaneo del decreto (il referendum era fissato per dicembre ed **il decreto sarebbe scaduto a gennaio**) e l’effettiva sussistenza di restrizioni, oggi rimosse, che soprattutto nella città di Messina impedivano l’espletamento del voto in condizioni di sicurezza, anche per via di una generale difficoltà organizzativa dell’Amministrazione Comunale. Restrizioni che in quel periodo indussero le Autorità nazionali e regionali a posticipare le consultazioni elettorali previste (le regionali il in Calabria per gennaio 2021; le amministrative per il turno di primavera).

Certamente, qualora il decreto n. 40 fosse stato ulteriormente prorogato dopo il 31.1.2021 e quando veniva già fissate le varie elezioni il Comitato sarebbe stato costretto ad impugnarle con aggravio di spese a carico dell’Ente Comunale. Non si poteva però impugnarne un decreto che era, per sua stessa disposizione, già “scaduto” al 31 gennaio.

- Considerato quindi che, a questo punto l’inerzia e addirittura il dichiarato rifiuto di ottemperare da parte del Comune, impongono l’intervento sostitutivo da parte dell’Assessorato per non vanificare il complesso iter procedurale e non mortificare la lettera ed il contenuto della normativa di riferimento.

Con espressa riserva di agire per il risarcimento dei danni subiti e subendi, nonché di sollecitare azione di rivalsa ex art. 24, L.r. 44/2021 a carico dei diretti responsabili relativamente alle spese che l'Ente Comunale dovrà sostenere sia per l'intervento sostitutivo sia per le impugnazioni minacciate dalla nota dal sindaco.

Tanto premesso e considerato, si chiede al competente Assessorato di disporre **l'immediato intervento sostitutivo tramite proprio commissario** per il compimento degli atti previsti dal D.A. 219/18 nei termini e tempi dallo stesso individuato.

Fiduciosi in un positivo e celere riscontro si porgono

Distinti Saluti

Avv. Filippo Brianni

